

## LE VENDITE NELL'AMBITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

A cura di

Claudio Tedeschi

1. Funzione della vendita nella composizione negoziata – 2. Le vendite nel contesto della composizione negoziata – 3. L'atto esulante dalla straordinaria amministrazione – 4. L'atto di straordinaria amministrazione - 5. La vendita autorizzata – 6. Vendite e piano attestato di risanamento – 7. Profili di collegamento con le vendite nel concordato semplificato.

### 1. Funzione della vendita nella composizione negoziata

In ambito concorsuale funzione principale della vendita è la liquidazione dei cespiti attivi rientranti nel compendio patrimoniale del debitore per, quindi, distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto dei criteri di attribuzione legali ovvero stabiliti in via convenzionale a seconda dello strumento di risoluzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza che sia stato intrapreso e nel rispetto applicativo della relativa disciplina tipica.

In tal senso, per quel che riguarda la liquidazione giudiziale può prendersi a riferimento la sezione seconda ('vendita dei beni') del capo quarto ('esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo') del titolo quinto ('liquidazione giudiziale') del codice della crisi e dell'insolvenza e previsioni di analogo contenuto e finalità sono rinvenibili all'interno del medesimo corpo normativo, quali l'art. 71 relativo alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore versante in condizione di sovra-indebitamento, l'art. 81 in tema di 'concordato minore' ex art. 74, l'art. 114 in tema di concordato preventivo, l'art. 275 in tema di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, l'art. 311 in tema di liquidazione coatta amministrativa.

Trattasi di sub procedimenti per i quali la causa tipica del contratto di compravendita, ex art. 1470 cod. civ., 'scambio proprietà/prezzo' e le deviazioni dal relativo modulo legale di disciplina, quanto, in particolare, alla determinazione del valore del corrispettivo, alla individuazione dell'acquirente e, ancor

prima, al suo carattere coattivo, si determinano in ragione dello scopo perseguito di acquisizione delle risorse attive da devolvere al soddisfo della par condicio creditorum.

Differente inquadramento prospettico va operato per quel che concerne le vendite nel contesto della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa.

L'istituto, dopo la sua iniziale comparsa emergenziale ad opera del d.l. 24 agosto 2021 n. 118 convertito in legge 21 ottobre 2021 n. 147 ha trovato definitiva collocazione sistematica all'interno del d. l.vo 12 gennaio 2014 n. 19, codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), acquisendo primario rilievo nel contesto sistematico della risoluzione della crisi d'impresa.

Trattasi, come noto, di strumento apprestato per consentire all'imprenditore che versa in condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, il cui aggravamento potrebbe trasmodare in situazione di crisi o di insolvenza, di superare tale condizione di precarietà e di pervenire al 'risanamento dell'impresa' attraverso il confronto dialogico con il ceto creditorio e in forza di relativo programma di recupero, in ciò agevolato dall'intervento di esperto designato dalla competente camera di commercio, in funzione, oltre che di supporto e coadiuvo alle iniziative a ciò necessarie o utili, altresì quale garante dell'effettività del percorso prefigurato quanto alla sua idoneità ai prefissi obbiettivi.

Anche se solo incidentalmente è, forse, utile evidenziare che nella disciplina di nuovo conio della crisi d'impresa –che soprattutto a seguito del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 è stata modellata e configurata in attuazione delle regole euro-unitarie della materia- l'istituto assume rilevanza primaria poiché finalizzato alla salvaguardia del compendio aziendale versante in condizione patologica, apprestando le cure utili alla sua guarigione e alla ripresa dell'attività produttiva, in tal modo salvaguardando tutti i valori ed essa riferibili e, tra essi, ma non solo, quelli occupazionali della forza lavoro.

Il nuovo sistema normativo, peraltro, si profila coerente, atteso che l'emersione tempestiva ed anticipata della situazione di precarietà, alla cui evidenziazione dovrebbero essere utili le segnalazioni previste dal capo terzo del titolo secondo del codice della crisi, dovrebbe essere di stimolo ed impulso, anche attraverso la consultazione della c.d. check list camerale, per accertare la effettiva ricorrenza della condizione di squilibrio legittimante e la possibilità di suo superamento, dovendosi, in alternativa, dare immediato abbrivio agli strumenti di contenuto più prettamente liquidatorio per eliminare dal mercato un soggetto che, poiché produttore soltanto di ulteriore debito, deve ritenersi dannoso per sé e per gli altri.

Con riferimento, poi, al lato creditorio, sia pure in una dimensione prettamente fattuale, il singolo creditore dovrebbe avere maggiore interesse a definire le proprie pretese nei confronti di impresa versante in tale situazione precaria nel contesto della composizione negoziata e non nell'ambito di

alternativi strumenti di risoluzione della crisi pure orientati in funzione della prosecuzione dell'attività aziendale, quali il concordato preventivo in continuità, potendo avere nel primo caso possibilità di diretta interlocuzione con gli stakeholders che, nell'altro caso, gli potrebbe, invece, essere preclusa e sostituita da una soggezione all'altrui volontà approvativa e ciò sebbene la propria pretesa fosse originariamente qualificata e tale da poter determinare i destini finali dell'intera procedura, stante il meccanismo approvativo della ristrutturazione trasversale ex art. 112 comma 2 CCII.

Anche in costanza di composizione negoziata il compendio aziendale interessato dal risanamento potrebbe essere oggetto di cessione a terzi.

Ciò per effetto di scelte dell'imprenditore debitore che in pendenza della procedura non è oggetto di spossessamento alcuno e potrebbe differentemente porle in essere, secondo relative ipotesi tipiche di disciplina, ciascuna connotata da propri effetti consequenziali.

Tali vicende alienative non possono non condividere ed essere condizionate dalla relativa finalità di risanamento dell'impresa e di prosecuzione della continuità aziendale.

Se, pertanto in ambito concorsuale la vendita è strumento di liquidazione dell'attivo del debitore, nella composizione negoziata diventa mezzo attraverso il quale deve trovare superamento lo squilibrio economico-finanziario e patrimoniale dell'imprenditore.

Ma a tale primo aspetto di differenza se ne correla un ulteriore, che rileva quale presupposto: in ambito concorsuale la vendita è conseguente all'insolvenza laddove nella composizione negoziata deve essere, invece, funzionale ad evitarla. Oltre che ai fini meramente descrittivi tali elementi differenziali sono determinanti anche per l'esegesi delle norme di disciplina previste in materia.

## **2. Le vendite nel contesto della composizione negoziata**

In pendenza della procedura di composizione negoziata l'imprenditore debitore può procedere alla vendita di propri beni e, tra essi, l'azienda o suoi singoli rami.

L'avvio della procedura di negoziazione, compulsata con la richiesta di designazione dell'esperto ex art. 12 CCII proposta alla camera di commercio nel cui ambito territoriale è dislocata la sede legale dell'impresa istante, non determina, a carico della stessa, come detto, spossamento ma solo l'osservanza di specifici criteri comportamentali quanto al suo governo gestorio.

La relativa *facultas agendi* deve, di necessità, coordinarsi con le cautele normative previste per evitare che l'atto di governo si ponga in distonia 'rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento' cui l'intera procedura nella quale essa si inserisce incidentalmente è ontologicamente preordinata.

Dalle norme di riferimento –segnatamente gli artt. 21 e 22 CCII- sembrerebbe potersi enucleare tre differenti tipologie di atti di gestori al cui interno troverebbe inserimento anche la vendita: a) l'atto esulante dal novero della straordinaria amministrazione; b) l'atto di straordinaria amministrazione; c) l'atto autorizzabile dal tribunale.

### **3. L'atto esulante dalla straordinaria amministrazione.**

In costanza di procedura l'imprenditore debitore conserva la gestione sia ordinaria che straordinaria della propria impresa (come predicato dal comma 1 dell'art. 21 CCII) che rimane soggetta a determinati vincoli che ne precludono la libera esplicazione.

In particolare, laddove ricorra condizione di crisi il relativo governo deve esplicarsi evitando 'pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività'; se sussiste sopravvenuta insolvenza cui, però si correlano 'concrete prospettive di risanamento', l'atto gestorio va improntato al 'prevalente interesse dei creditori'.

Preciando dalla concreta individuazione dei presupposti in presenza dei quali può affermarsi la presenza di tali situazioni e alla cui concreta enucleazione interviene in valido ausilio la scienza aziendalistica, nella prospettiva giuridica rileva che trattasi di attività che, ricondotta nell'alveo normativo di legittimazione, non necessita di adempimento ulteriore ovvero di intervento giudiziale tutorio alcuno.

### **4. L'atto di straordinaria amministrazione.**

Diversamente, quanto all'atto di 'straordinaria amministrazione' -così come anche nel caso di pagamenti 'che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento'- è onere dell'imprenditore darne preventiva informativa, per iscritto, all'esperto che, qualora lo ritenga di nocimento per i creditori, per le trattative o per il risanamento dell'impresa lo segnala per iscritto sia all'organo di controllo che all'imprenditore, il quale ultimo, qualora vi dia comunque corso, deve darne ulteriore notizia all'esperto il cui dissenso deve, quindi, essere pubblicato nel registro delle imprese, obbligatoriamente se riscontra pregiudizio ai creditori, negli altri casi è a ciò facultato e, comunque, qualora siano in corso le misure protettive e/o cautelari, deve successivamente procedere alla relativa segnalazione al giudice che ha proceduto alla convalida delle misure protettive o ha concesso la cautela il quale, ai sensi dell'art. 19 comma 6 CCII, può procedere alla loro revoca.

Quanto al profilo della coerenza dell'atto di gestione e/o del pagamento rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento il raffronto comparativo dovrebbe, di necessità, operarsi al 'progetto di piano di risanamento' e al 'piano finanziario' che ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. b) CCII deve corredare la richiesta di designazione dell'esperto, tenendo anche in debita considerazione le risultanze della lista di controllo ex art. 13 comma 2 CCII.

Per quel che concerne, invece, l'individuazione del discrimen tra l'atto di ordinaria e quello di straordinaria amministrazione non può ritenersi operabile il riferimento alla giurisprudenza elaborata nell'esegesi dell'art. 161 comma 7 l. fall. -che quanto al concordato preventivo c.d. in bianco, in costanza della fase prenotativa imponeva l'autorizzazione giudiziale per i soli atti urgenti di straordinaria amministrazione- ai sensi della quale 'dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall'art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale' (così Cass. 29.05.2019 n. 14713).

Osta, a tale operazione interpretativa estensiva, la considerazione di fondo per la quale la composizione negoziata, per unanime opinione e alla luce delle sue obbiettive caratteristiche strutturali, non è una procedura concorsuale e, quindi, difetterebbe il necessario presupposto preso a riferimento dal giudice di legittimità per poter in essa trapiantare il trascritto distinguo.

Devono, quindi, ritenersi rientrare nel novero della amministrazione straordinaria gli atti implicanti la modifica della struttura economico-organizzativa dell'impresa, così come accadrebbe per qualsiasi altro soggetto imprenditoriale in bonis.

La vendita attuata 'su libera iniziativa' dell'imprenditore, perché sia soggetta a tali vincoli presuppone, pertanto, la sua giuridica qualificazione quale 'atto di straordinaria amministrazione' e ci si può, pertanto, chiedere se, a titolo meramente esemplificativo, la cessione di un ramo d'azienda rivelatosi improduttivo cui l'imprenditore abbia proceduto in costanza di composizione negoziata senza informativa alcuna all'esperto, sebbene importante modifica della sua struttura economico organizzativa rientri o meno nel novero di quelli presi a riferimento dall'art. 21 CCII.

Ciò che deve evidenziarsi è che la natura di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell'atto ovvero la sua ascrivibilità ad alcuno di quelli da ritenere vietati ai sensi dell'art. 21 comma 1 CCII può avere il proprio momento di verifica giudiziale nel caso in cui il giudice della convalida delle misure protettive o della concessione della cautela, recependo il dissenso dell'esperto, si determini alla revoca delle stesse e l'imprenditore destinatario della decisione repressiva proponga reclamo avverso il relativo provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art. 19 comma 7 CCII.

Trattasi, in ogni caso, di atti dispositivi dei quali deve ritenersene la validità oltre che l'efficacia sia pure eventualmente temporanea e ciò in forza della previsione dell'art. 24 CCII che sanziona con l'assoggettabilità alle azioni revocatorie, ordinaria e concorsuale ex artt. 165 e 166 CCII, gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere con il manifesto dissenso dell'esperto.

#### **5. La vendita autorizzata.**

La vendita autorizzata, di cui a livello di disciplina normativa si occupa l'articolo 22 CCII, è quella che ha testualmente ad oggetto 'l'azienda o uno o più suoi rami' e al rispetto della prevista sequela procedimentale si correla il conseguimento di effetti favorevoli sia per il disponente che per l'acquirente, in ciò differenziandosi dall'alternativa cessione effettuata liberamente con mera informativa all'esperto che non può, invece, integralmente beneficiarne.

Il disposto normativo di riferimento, comma 1 dell'articolo 22 CCII, tratta, invero, del più generale fenomeno del 'trasferimento dell'azienda o di uno o più suoi rami', così includendo nella sua portata precettiva situazioni anche differenti dall'applicazione del meccanismo tipico ex art. 1470 cod. civ. scambio diritto/prezzo e, invece, alludendo ai mutamenti di titolarità soggettiva di detti beni che potrebbe, in concreto, realizzarsi anche attraverso forme differenti dall'alienazione a titolo oneroso; basti pensare, al riguardo, alla previsione dell'art. 214 comma 7 CCII avente ad oggetto la 'vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco' che prevede che la liquidazione possa essere attuata anche con il 'conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa'.

La vendita autorizzata ex art. 22 CCII costituisce, in ogni un caso, un'ulteriore ipotesi di atto di straordinaria amministrazione che, rispetto a quelli soggetti all'onere informativo verso l'esperto, ponendosi in una relazione di species a genus, presenta propri tratti peculiari.

Ciò dicasi quanto ai presupposti, posto che:

- per la produttività dei relativi effetti richiede preventivo intervento autorizzatorio del tribunale e non già un mero onere di notizia in capo al disponente;

- il trasferimento e/o la vendita suscettibile di giudiziale autorizzazione postula la sua funzionalità alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, profili, questi che si cumulano e non già sostituiscono gli ulteriori –stabiliti dal comma 1 dell’art. 21 CCII- che condizionano la corretta adozione di alcun atto gestorio e costituiti, come detto, nel caso di impresa in crisi dal rispetto della sostenibilità economico-finanziaria, nel caso di sopravvenuta insolvenza non irreversibile, dal governo aziendale nel prevalente interesse dei creditori; anche in tal caso la scelta intrapresa, poiché inserita nel percorso procedimentale della composizione negoziata, dovrà armonizzarsi con le risultanze del ‘progetto di piano di risanamento’ e del ‘piano finanziario’ ex art. 17 comma 3 lett. b) CCII e con i dati riportati nella lista di controllo camerale, se del caso coordinati con eventuali sopravvenienze;
- quanto alle modalità di esecuzione, atteso che, sul punto, è previsto un potere conformativo del tribunale che interviene sia con riferimento alla esatta individuazione dell’oggetto e delle forme al fine della tutela degli interessi ‘delle parti coinvolte’, sia nell’individuazione dell’acquirente che deve essere operata nel ‘rispetto del principio di competitività’ nella sua selezione.

L’intervento giudiziale ai fini della pronuncia del relativo nulla osta presuppone, pertanto, il riscontro di tali presupposti la cui verifica, per dettato normativo, deve intervenire all’esito del confronto dialogico in contraddittorio come le ‘parti interessate’.

La norma tace sulla indicazione dei soggetti suscettibili in tale novero tipologico e che verrebbero ad assumere la veste di litisconsorti nel relativo giudizio ma prevede che la loro presenza deve essere funzionale alla salvaguardia degli ‘interessi coinvolti’.

Varie sono le implicazioni problematiche che tale disposto presenta.

Un primo interrogativo afferisce il ceto creditorio, se e quali creditori devono essere notiziati della richiesta di vendita e hanno, quindi, diritto partecipativo all’udienza di cui al comma 2 dell’articolo 22 CCII.

Analoga situazione si presenta nel procedimento di convalida delle misure protettive ovvero della concessione di misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII e, in tal caso, un condivisibile orientamento esegetico prevede che il relativo ricorso vada notificato solamente ai creditori che hanno già dato avvio ad azioni esecutive e/o cautelari nei confronti dell’imprenditore proponente che verrebbero ad assumere la veste di litisconsorti necessari mentre, quanto agli ulteriori creditori, la relativa tutela può comunque ritenersi garantita dalla possibilità di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., del provvedimento del giudice monocratico di accoglimento della relativa istanza.

Tale principio non appare, però, immediatamente trasponibile nel procedimento di autorizzazione ex art. 22 CCII posto che nell’altro caso ciascun creditore, con la consultazione del registro delle imprese,

può avere conoscenza della richiesta di fruizione e di convalida delle misure protettive ovvero di concessione di cautela poiché sono soggetti a pubblicazione, quanto alle prime il relativo ricorso, quanto alle seconde l'iscrizione del relativo numero di ruolo e per essere, inoltre stabilita –comma 7 art. 19- la comunicazione e pubblicizzazione, con le medesime modalità, del provvedimento del giudice monocratico.

Tali oneri informativi e partecipativi non sono richiamati nel procedimento ex art. 22 CCII è pertanto, a rigore, l'udienza dovrebbe svolgersi con la partecipazione –effettiva o potenziale- di tutti i creditori.

In alternativa, potrebbe ritenersi che il modulo procedimentale delineato dall'art. 19 CCII, quanto agli adempimenti informativi nei confronti dei terzi posti in essere attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, costituisca l'archetipo di disciplina degli interventi giurisdizionali nel contesto della composizione negoziata e, quindi, sostenere che anche l'istanza ex art. 22 comma 1, così come il provvedimento autorizzatorio ovvero quello di diniego, debbano essere soggetti a detti oneri pubblicitari.

Tale soluzione si appaleserebbe opportuna per ricondurre nei binari della legalità costituzionale uno schema procedurale che, altrimenti, rischierebbe di porsi in contrasto per violazione del diritto di difesa. In tal caso la notifica degli atti introduttivi potrebbe essere limitata, di default, ai soli titolari di crediti di maggior ammontare ovvero a quelli titolari di diritti reali e personali di garanzia sul compendio interessato dal trasferimento risultanti dall'elenco che l'imprenditore deve allegare alla propria richiesta di nomina dell'esperto ex art. 17 comma 3 lett. c) CCII, i quali verrebbero, così, ad assumere la veste di litisconsorti necessari.

Sempre quanto alle 'parti interessate' titolari di interessi coinvolti è stato fatto, poi, riferimento alle organizzazioni sindacali ovvero alle amministrazioni locali o anche alle associazioni di categoria laddove le peculiarità del caso concreto evidenzino, al riguardo, profili di necessità o anche di mera opportunità.

Non è, poi, espressamente prevista la partecipazione all'udienza dell'esperto la cui presenza deve, tuttavia, ritenersi in re ipsa poiché istituzionalmente portatore e compendiatore degli interessi sottesi alla procedura di composizione negoziata.

A differenza di quanto stabilito nella liquidazione giudiziale dall'articolo 216 CCII, non è richiesto che l'istanza di autorizzazione alla vendita debba essere corredata di stima dell'azienda o del suo ramo e l'assenza di prescrizione normativa sul punto indurrebbe a ritenere che essa non sia un elemento di necessario corredo della relativa domanda per essere rimessa al mercato, all'esito dell'esperimento della procedura competitiva, la pertinente quantificazione; tuttavia l'indicazione dei criteri in cui applicazione si perviene alla determinazione del valore del compendio interessato dalla cessione –e ciò se non altro per evitare che possano ricevere avvallo giudiziale tutorio alienazioni a prezzo vile- potrebbe ritenersi

rientrare nel bagaglio informativo che deve essere messo a disposizione per consentire, al tribunale, di apprezzare la funzionalità del trasferimento alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori; in difetto di indicazioni sul punto, sotto il profilo dei rimedi, potrebbero intervenire, in gradata successione: la richiesta di chiarimenti da parte del tribunale al fine di stabilire ‘le misure opportune tenuto conto degli interessi delle parti interessate’; l’interpello dell’esperto; la designazione da parte del tribunale di ausiliario ai sensi dell’articolo 68 c.p.c. richiamato dall’articolo 22 comma 2 CCII. E, quanto al potere conformativo del tribunale, compendiato nell’enunciato normativo ‘dettando le misure opportune’ di cui all’art. 22 comma 1 lett. d) CCII e che si traduce in una aliena ingerenza in un atto di autonomia privata, deve premettersi che trattasi di situazione già riscontrabile in ambito concorsuale se solo si considera che già l’articolo 163 bis l. fall. in tema di ‘offerte concorrenti’ e attualmente l’articolo 91 CCII legittimano una interpolazione giudiziale della richiesta dell’imprenditore per una sorta di riconduzione a legalità della relativa istanza per salvaguardare tutti gli interessi in gioco laddove stabiliscono che il tribunale ne debba assicurarne la comparabilità.

In ogni caso l’autorità giudiziaria è attributaria di penetranti e incisivi poteri di verifica della funzionalità della vendita alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione degli interessi dei creditori che, di certo, non possono limitarsi al solo riscontro della legalità formale ovvero della fattibilità giuridica dell’operazione ma si estendono anche all’idoneità della stessa al perseguimento dei detti obiettivi nel rispetto della tutela dei legittimi interessi coinvolti e all’esito di procedura che garantisca l’osservanza del principio di competitività nella scelta dell’acquirente. In tale perimetro, pertanto, può esercitare legittimamente il proprio sindacato, operando eventuali correttivi ed emende e, quindi, concedendo o negando la postulata autorizzazione. E, sul versante applicativo, è stato già affermato che l’autorizzazione potrebbe essere legittimamente resa solamente con riferimento ad un trasferimento del quale sia stato previsto il perfezionamento prima della conclusione delle trattative o al limite nel contesto di soluzione negoziale stragiudiziale di cui al comma 1 dell’art. 23 CCII che si profili quale sblocco ultimativo finale del percorso negoziale poiché, diversamente opinando, verrebbe travisata la finalità sostanziale dell’istituto, ossia incentivare l’acquisto del compendio da parte di potenziali interessati, usufruendo, nel contesto di una vicenda alienativa che rimane comunque di stampo privatistico, di benefici altrimenti non conseguibili in difetto di autorizzazione giudiziale e senza dover fare ricorso ad una vendita in un contesto concorsuale con i suoi tipici effetti purgativi (tribunale Piacenza 1 giugno 2023).

L’istanza di trasferimento potrebbe avere varie declinazioni di contenuto, ben potendo essere prospettata semplicemente come vendita in incertam personam o vedere quale destinatario possibile offerente che ha già presentato proposta ovvero il titolare di contratto di c.d. affitto-ponte; trattasi,

tutte, di modalità alienative delle quali non può predicarsene tout court l'inammissibilità o, di converso, la legittimità ma la cui concreta percorribilità deve coniugarsi con il rispetto degli evidenziati parametri legali di riferimento.

Analogamente può dirsi quanto al rispetto del principio di competitività nella individuazione dell'acquirente; è indubbio che l'indicazione delle relative modalità competa in prima battuta all'imprenditore istante ma il tribunale, per la tutela degli interessi coinvolti, potrebbe apportare eventuali integrazioni; a mò di esempio, nel caso della proposta di acquisto presentata dal titolare di affitto-ponte, potrebbe disporre, in via suppletiva, che l'eventuale attribuzione del cespite all'affittuario offerente consegua all'infruttuoso esperimento di procedura competitiva della quale indichi le relative modalità esplicative, in ciò se del caso coadiuvato dall'apporto collaborativo dell'esperto o anche del proprio ausiliare ex art. 68 c.p.c..

E, sul versante degli effetti, quanto alla parte acquirente opera la deroga alla previsione dell'art. 2560 cod. civ., con sua conseguente esenzione da responsabilità solidale con la parte alienante per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori risultanti all'atto della cessione e fatta eccezione di quelli facenti attivamente capo ai prestatori di lavoro subordinato (art. 22 comma 1 lett. d) CCII); quanto alla parte alienante l'esenzione dell'atto dalla sottoposizione ad azione revocatoria ordinaria o concorsuale ai sensi degli artt. 166 e 167 CCII.

Tali vantaggi persistono anche all'eventuale negativa conclusione della procedura di composizione negoziata conseguente alla sua archiviazione ovvero, in caso di esito positivo, all'abbrivio di alcuno degli strumenti presi a riferimento dall'art. 23 CCII; entrambi potrebbero essere conseguiti nel caso di vendite intervenute in costanza di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 214 CCII e, quanto alla sola esenzione da azioni revocatorie, anche qualora l'atto di straordinaria amministrazione importante la vendita del compendio aziendale posto in essere in costanza di composizione negoziata ritualmente reso noto, non avesse incontrato il dissenso dell'esperto formalizzato con iscrizione nel registro delle imprese.

La rilevata corrispondenza di esiti, raffrontati con quelli della vendita nell'ambito della liquidazione giudiziale, non potrebbe, però, acriticamente condurre a ritenere la 'vendita autorizzata' priva di concreta utilità se solo si considera, come detto, che la finalità del suo intervento è il superamento della condizione di squilibrio del disponente, preservando, in uno alla continuità aziendale, gli interessi del ceto creditorio laddove, nell'altro caso, l'aspetto della continuità d'impresa potrebbe essere un elemento di corredo preso in considerazione per una alienazione maggiormente proficua in termini di risultati concretamente perseguibili e primariamente volta, nel contesto squisitamente liquidatorio, a massimizzare il risultato in favore dei creditori.

Non va, poi, sottaciuto, sempre in punto di ultrattività degli effetti, che ai sensi l'articolo 24 comma 5 CCII l'atto dispositivo posto in essere in costanza della procedura di composizione negoziata e che sia coerente con l'andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento, ritenuto tale dall'esperto nell'ambito delle interlocuzioni previste dall'art. 17 comma 3 CCII, ab origine è carente di profilo alcuno di illiceità penale con riferimento alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 322, comma 3 (bancarotta fraudolenta preferenziale) e 323 CCII (bancarotta semplice). Non v'è motivo alcuno per escludere e per poter ricondurre alla portata precettiva della norma, stante l'identità di presupposti legittimanti, anche gli atti dispositivi di straordinaria amministrazione ritualmente partecipati all'esperto e da questi assentiti ovvero gli atti autorizzati dal tribunale relativamente ai quali tale controllo è effettuato in sede giurisdizionale, considerato che trattasi di operazione interpretativa analogica in bonam partem, pienamente lecita e consentita in quanto volta ad ampliare l'ambito applicativo di situazioni esimenti da penale responsabilità.

E, ulteriore elemento differenziale rispetto alla liquidazione giudiziale, i proventi della 'vendita autorizzata' sono acquisiti direttamente in capo all'imprenditore disponente senza che siano formalmente gravati da vincolo alcuno di destinazione solutoria laddove, nell'altro caso, l'intera vicenda alienativa è gestita dall'organo della procedura che dovrà necessariamente devolvere il ricavato alla soddisfazione dei creditori.

Rimane da chiedersi cosa accadrebbe quanto alla posizione dell'acquirente qualora nel plesso aziendale fossero presenti immobili interessati da iscrizioni pregiudizievoli, quali pignoramenti, sequestri ovvero ipoteche a garanzia di debiti propri dell'alienante ovvero di terzi (caso del terzo datore di ipoteca).

Deve ritenersi, quanto alle iscrizioni ipotecarie, che la garanzia immobiliare permanga e che, quindi, i cespiti gravati, pervenuti in proprietà dell'acquirente, possano essere soggetti all'azione espropriativa del creditore beneficiario.

La deroga alla previsione dell'art. 2560 cod. civ. ha lo scopo di evitare che tutto il patrimonio dell'avente causa, come risultante ante acquisto, confondendosi con quello del dante causa, possa essere passivamente interessato al soddisfo dei creditori di quest'ultimo per debiti risultanti dai libri contabili obbligatori all'atto della cessione e tale regola viene, quindi, rispettata qualora si ammetta che il trasferimento sia indifferente alla garanzia reale insistente sul bene acquistato. Peraltro tale insensibilità è viepiù evidente laddove l'ipoteca fosse stata concessa dall'alienante a garanzia di un debito non proprio ma di terzi, situazione nella quale il richiamo all'art. 2560 cod. civ. per escluderne la persistenza non avrebbe conducenza alcuna. Analogo ordine di considerazioni e di sottese ragioni motivate deve intervenire con riferimento alle trascrizioni di sequestri e di pignoramenti posto che, a differenza di quanto accade nel contesto delle procedure concorsuali, non trattandosi di vendita coattiva,

l'autorizzazione all'alienazione non potrebbe, di per sé sola, importare abdicazione, da parte dei creditori dell'alienante, all'esazione dei propri crediti ovvero effetto purgativo alcuno la cui produzione richiederebbe contestuale consenso delle parti interessate.

D'altro canto, poiché accedenti ad una procedura di carattere stragiudiziale, alle vendite intervenute nel corso della composizione negoziata non potrebbe applicarsi la previsione dell'art. 217 CCII che, ricalcando quanto stabilito dall'art. 108 l. fall. prevede che, perfezionata la fattispecie traslativa ed acquisito il relativo prezzo il giudice delegato ordini la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Peraltro l'esistenza di garanzie e vincoli insistenti sul compendio alienando validamente opponibili alla parte acquirente rientra nel complesso delle situazioni che il tribunale deve vagliare all'atto della deliberazione prodromica all'autorizzazione all'acquisto per la tutela degli 'interessi coinvolti', così come i relativi beneficiari vanno annoverati tra le 'parti interessate' aventi diritto ad interloquire nel procedimento.

#### **6. Vendite e piano attestato di risanamento.**

L'esenzione dall'azione revocatoria, sia ordinaria che concorsuale è poi operativa, in forza della previsione dell'art. 156 comma 3 lett. d), anche laddove l'alienazione del compendio aziendale intervenga in esecuzione di piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, fatti salvi i casi in cui il creditore fosse stato a conoscenza, al momento dell'atto, del dolo o colpa grave dell'attestatore nella redazione dell'asseverazione di corredo ovvero del dolo o della colpa grave del debitore.

Trattasi di fattispecie radicalmente differente dalla vendita autorizzata o, comunque, posta in essere nel contesto della composizione negoziata, posto che il piano attestato di risanamento, come confermato anche dalla sua collocazione sistematica nel vigente codice, rientra tra gli 'strumenti di regolazione della crisi' e, quindi, in una prospettiva diacronica, si colloca in un momento successivo all'intervento della fase di negoziazione e quale possibile modalità di sua postuma definizione in sede di 'conclusione delle trattative' ex art. 23 CCII –come anche confermato dall'art. 2 comma 1 lett. m) CCII- mentre, s'è detto, la vendita autorizzata è prefigurata quale specifica modalità esecutiva della trattativa negoziata.

#### **7. Profili di collegamento con le vendite nel concordato semplificato**

Il concordato semplificato ex artt. 25 sexies e ss. CCII è la procedura concorsuale cui l'imprenditore debitore può dare avvio qualora –come certificato dall'esperto nella propria relazione finale- la composizione negoziata che lo ha preceduto abbia avuto svolgimento con buona fede e correttezza e non sia, però, approdata ad alcuna delle soluzioni terminative fisiologiche previste dall'art. 23 CCII, come evidenziato in dottrina, 'oscillanti tra il contratto di risanamento e l'accordo di ristrutturazione dei debiti'.

L'oggetto della relativa richiesta è tipicamente individuato –art. 25 sexies CCII- in 'concordato per cessione dei beni' in forza di relativo piano di liquidazione.

L'istituto ha la propria collocazione sistematica tra i concordati liquidatori di cui, però, secondo alcuni autori, non ne condivide le 'finalità disgregative' poiché funzionale al trasferimento a terzi del compendio aziendale nella sua parte residua per un suo proficuo impiego nella continuità d'impresa.

A tale lettura esegetica se ne contrappone altra che, invece, ravvisa l'obiettivo dell'istituto nella massimizzazione del valore del patrimonio imprenditoriale per un miglior soddisfo delle ragioni creditorie.

Maggiormente in sintonia con i principi unionali espressi nella nota direttiva n. 1023/2019 si appalesa la prima delle teoriche perché idonea alla salvaguardia dei valori aziendali cui la continuità d'impresa è funzionale oltre che utile anche a giustificare le deroghe che, rispetto al genus concordatario, l'istituto presenta quanto, in particolare, all'omessa espressione del voto da parte dei creditori.

Inquadro in quest'ottica, nel relativo contesto l'imprenditore si priverebbe, pertanto, dell'azienda per assegnarla a terzi in favore dei creditori e costituirebbe una modalità alternativa alla liquidazione giudiziale per consentire al debitore il conseguimento dell'esdebitazione con modalità più celeri rispetto alla liquidazione giudiziale e in ragione della maggiore difficoltà, in particolare in termini di presupposti, che condiziona il concordato liquidatorio.

La sua finalità andrebbe, quindi, ravvisata nella 'massimizzazione del ricavato e salvaguardia di un pezzo resiliente di produttività dell'azienda', tenuto anche conto che il parametro cui il tribunale deve attenersi in sede di omologa (art. 25 sexies CCII comma 5) è costituito non già dal miglior soddisfo ma dalla assenza di pregiudizio per i creditori in raffronto alla strada prettamente liquidatoria, accertando, anche a tali fini, la preferibilità della cessione unitaria rispetto alla vendita parcellizzata dei singoli beni componenti l'azienda.

Sotto tale profilo sembrerebbe, quindi, potersi ravvisare un profilo di comunanza finalistica tra la 'vendita autorizzata' nella procedura stragiudiziale di composizione negoziata comunque volta ex art. 23 comma 1 CCII alla salvaguardia delle continuità aziendale e quella nel contesto della procedura concorsuale del concordato semplificato.